

---

PROGETTO DI MODIFICA AL SISTEMA DI GESTIONE  
DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI  
PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO  
"SALANETTI 1" IN COMUNE DI CAPANNORI –  
PROVINCIA DI LUCCA

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO – PARTE I**  
PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED  
ECONOMICO  
**CSA01**

---

Preparato per:

**ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA**  
VIA SAN CRISTOFORO 82, 55013 LAMMARI

---

Preparato da:

**STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE**  
V.LE VENEZIA 22 - 27100 PAVIA  
TEL. 0382.47.44.26  
**Dr. Ing. ANDREA PROTTI**  
Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Pavia n°1872  
a.protti@icastudio.com

---

Data:

FEBBRAIO 2021

---

Revisione:

00 del 24/02/2021

---

**STUDIO ASSOCIATO  
INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE**

V.le Venezia 22 – 27100 Pavia

Tel. 0382.474426 - Fax 0382.1635661

info@icastudio.com

www.icastudio.com

Ing. Andrea Protti - Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Pavia n°1872

| <b>Revisione N.</b> | <b>Data</b> | <b>Dettagli</b>     | <b>Preparato da</b> | <b>Controllato da</b> |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| -                   | -           | -                   | -                   | -                     |
| -                   | -           | -                   | -                   | -                     |
| -                   | -           | -                   | -                   | -                     |
| -                   | -           | -                   | -                   | -                     |
| -                   | -           | -                   | -                   | -                     |
| 00                  | 24/02/2021  | Emesso per consegna | SA                  | AP                    |

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| ABBREVIAZIONI .....  | 4  |
| PREMESSE.....  | 7  |
| CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....  | 7  |
| ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....   | 7  |
| ART.2 – AMMONTARE DELL'APPALTO .....   | 7  |
| ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....  | 8  |
| CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....  | 8  |
| ART. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE.....  | 8  |
| ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....   | 9  |
| ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....  | 10 |
| CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....  | 11 |
| ART. 7.1 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....   | 11 |
| ART.7.2 – CONSEGNA, INIZIO DEI LAVORI E RELATIVI OBBLIGHI .....  | 11 |
| ART. 8 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....   | 12 |
| ART. 9 – SOSPENSIONI, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI .....  | 12 |
| ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....   | 13 |
| CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....  | 15 |
| ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI ANTICIPATI ED IN ACCONTO .....   | 15 |
| ART. 12 - PAGAMENTI A SALDO .....  | 16 |
| ART. 13 - REVISIONE PREZZI .....   | 17 |
| CAPO 5 - GARANZIE.....   | 18 |
| ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI GARANZIA DEFINITIVA .....  | 18 |
| ART. 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA .....  | 19 |
| CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....  | 20 |
| ART. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI .....  | 20 |
| CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....   | 21 |
| ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI.....  | 21 |
| ART. 18 - NORME DI SICUREZZA .....   | 22 |
| ART. 19 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .....   | 22 |
| ART. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....   | 23 |
| ART. 21 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....  | 23 |
| ART. 22 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO, RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE<br>E PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ..... | 25 |
| CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....   | 26 |
| ART. 23 - SUBAPPALTO.....  | 26 |
| ART. 24 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....  | 30 |
| CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....  | 31 |
| ART. 25 - CONTROVERSIE .....   | 31 |
| ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA .....   | 32 |
| ART. 27- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....  | 32 |
| ART. 28 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE<br>D'UFFICIO DEI LAVORI .....                                      | 34 |
| CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....  | 36 |
| ART. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....  | 36 |
| ART. 30- MODALITA' E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO/ REGOLARE ESECUZIONE .....   | 36 |
| ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....   | 37 |
| CAPO 11 - NORME FINALI.....  | 37 |
| ART. 32 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....   | 37 |
| ART. 33 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE .....   | 41 |
| ART. 34 - RISERVATEZZA.....  | 41 |
| ART. 35 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE .....  | 41 |
| ART. 36 - COMUNICAZIONI.....   | 42 |
| ART. 37 - AUTORIZZAZIONI .....   | 42 |
| ART. 38 - DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI, DISEGNI DEGLI IMPIANTI, MANUALI E GARANZIE ....  | 42 |
| ART.39 - COMMISSIONING.....  | 42 |
| ART. 40 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI .....  | 43 |

## **ABBREVIAZIONI**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Capitolato Generale d'Appalto Ministero dei lavori pubblici - Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145 - "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni", e s.m.i. - per quanto applicabile;
- D.Lgs. 50/2016 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE" e 2014/25/UE.;
- Regolamento 207/2010 per la parte in vigore  
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE" e 2014/25/UE;
- D.G.R. 1644/2011 Regione Lombardia - Deliberazione della Giunta Regionale n° IX/1644 seduta del 4 maggio 2011 - "Approvazione del Codice Etico degli appalti regionali";
- D.Lgs. 124/2004 Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- D.Lgs. 192/2005 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/2006 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 257/2006 Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" e s.m.i.;
- D.Lgs. 311/2006 Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311 - "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- D.Lgs. 159/2011 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- D.M. 11/12/1978 Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 - "Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché

la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali";

- D.M. 123/2004 Ministero delle attività produttive - Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 - "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 1994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici" e s.m.i.;
- D.M. 12/07/2005 Ministero delle attività produttive - Decreto Ministeriale 12 luglio 2005 - "Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 26 giugno 2001 al 26 ottobre 2004" e s.m.i.;
- D.M. 19/02/2007 Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico - Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 - "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e s.m.i.;
- D.M. 37/2008 Ministero dello sviluppo economico - Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.;
- D.P.R. 131/1986 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e s.m.i.;
- D.P.R. 59/2009 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e s.m.i.;
- D.P.R. 445/2000 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- D.P.R. 380/2001 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- D.P.R. 151/2011 Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e s.m.i.;
- D.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114);

- L. 10/1991 Legge 9 gennaio 1991, n.10 - "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- L. 248/2006 Legge 4 agosto 2006, n. 248 - "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e s.m.i.;
- L. 190/2012 Legge Anticorruzione –
- L. 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- D.M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazioni delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.
- D.M. 17/01/2018 Ministero delle infrastrutture - Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - "Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.;
- D.L 32/2019 Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

#### RUOLI PROFESSIONALI:

- DL "Direttore Dei Lavori" – art. 101 del Codice
- CSP "Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera"/"Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto" - art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
- CSE "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera"/"Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" - art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
- RUP "Responsabile Unico del Procedimento" - art. 10 del Codice

## **PREMESSE**

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte 1<sup>a</sup> - redatto secondo le norme di cui all'art. 43 comma 3 e 185 del DPR 207/2010 contiene tutte le indicazioni e le prescrizioni di carattere normativo, nonché le ulteriori disposizioni della Stazione Appaltante e gli obblighi per l'Appaltatore, vincolanti ai fini dell'appalto.
2. La normativa, i ruoli professionali ed i documenti citati sinteticamente nel testo dei seguenti articoli fanno espresso riferimento alle diciture estese rappresentate nel prospetto di cui alla pagina 3 - ABBREVIAZIONI - del presente Capitolato. In particolare la normativa citata è da intendersi sempre e comunque aggiornata ed adeguata con le successive modifiche ed integrazioni sopravvenute dopo la loro emanazione.

Fanno parte integrante del presente Capitolato, e sono quindi contrattualmente vincolanti ai fini dell'appalto, tutti gli allegati di cui all'elenco di pagina 9 del presente Capitolato.

### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### *ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO*

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, l'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e le somministrazioni occorrenti per gli interventi di modifica del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali della piattaforma di stoccaggio "Salanetti 1" della società ASCIT Servizi Ambientali, ubicata in Comune di Capannori (LU), il tutto secondo quanto meglio previsto dal Disciplinare descrittivo e prestazionale, di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.
2. Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal fascicolo d'appalto e dai suoi allegati.
3. L'impresa in particolare dovrà prevedere a proprio carico ed eseguire le lavorazioni, anche preliminari all'avvio dei lavori, riassumibili nel modo seguente:
  - L'appaltatore dovrà garantire le lavorazioni attraverso la presenza di manodopera adeguata e la fornitura di materiali ed attrezzature di lavoro in qualsiasi momento della giornata anche fuori dall'orario lavorativo, senza che possa trarne argomento per la richiesta di compensi aggiuntivi, nei casi in cui i lavori debbano essere eseguiti anche alla presenza degli ispettori di Enti Preposti (AST, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, ecc..) e nei casi indicati dalla D.L.
4. L'Appaltatore prima della formulazione dell'offerta attesta:
  - a) che considerato l'obbligo di diligenza a carico dell'appaltatore di controllo della validità tecnica del progetto posto a base di gara, giudica congruo e remunerativo l'importo d'appalto sul quale ha formulato l'offerta di gara, nulla avendo peraltro riscontrato al riguardo in ordine ad eventuali carenze quantitative ed escludendo quindi maggiori costi dei lavori rispetto all'offerta formulata;
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### *ART.2 – AMMONTARE DELL'APPALTO*

1. La procedura d'appalto e la modalità di aggiudicazione dei Lavori sono quelle riportate nella documentazione di gara.
2. L'importo totale posto a base di Gara è costituito dal valore "a corpo" – riga 1 della tabella di seguito riportata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) del Codice:

|                               |                                  |                          |                    |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| A1                            | Importo esecuzione lavori        |                          | € 80.594,98        |
| A2                            | Oneri attuazione piani sicurezza | (Non soggetti a ribasso) | € 18.557,06        |
| <b>IMPORTO TOTALE APPALTO</b> |                                  |                          | <b>€ 99.152,04</b> |

- a) Con riferimento al sopra riportato prospetto, l'importo contrattuale corrisponde alla sommatoria dell'importo dei Lavori, (riga A1) soggetto al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore, sommato all'importo corrispondente agli oneri della sicurezza interni e specifici (riga A2) non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- b) L'importo per l'esecuzione dei lavori è stato ricavato dal Computo Metrico Estimativo del Progetto a base di appalto.
- c) L'importo per l'attuazione della sicurezza di cui alla riga A3 è stato ricavato dalla relativa stima dei costi di cui al Piano della Sicurezza e Coordinamento.

#### *ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO*

1. Il contratto viene stipulato **“a corpo”**, ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. dddd) e dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 43 comma 6 del DPR 207/2010, fermo restando che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le modalità di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato;
2. L'importo del contratto, come determinato in fase di Gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità da eseguirsi.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si estende e si applica ai prezzi utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del citato articolo 106 del Codice.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori oggetto di appalto e posti a base d'asta, di cui al precedente articolo 2 per gli importi così come rideterminati ai sensi dello stesso articolo comma 2, mentre per gli oneri per la sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante a base d'appalto.

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

##### *ART. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE*

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato richiesto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di accertata o apparente incompatibilità e/o discordanza tra le norme/disposizioni del presente Capitolato, l'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal



1362 al 1369 del Codice Civile. In caso di discordanza tra i vari elaborati contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati richiesti e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

#### ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
  - a) Capitolato Speciale: Parte I - "Prescrizioni di carattere normativo ed economico";
  - b) Capitolato Speciale: Parte II – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto;
  - c) Relazione tecnica descrittiva;
  - d) Cronoprogramma;
  - e) Computo metrico estimativo;
  - f) Computo metrico;
  - g) Elenco prezzi unitari;
  - h) Analisi dei prezzi;
  - i) N. 4 tavole grafiche
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti.
  - a) Capitolato generale d'appalto - approvato con D.M. 145/2000, per quanto applicabile;
  - b) Elenco prezzi Toscana – provincia di Lucca 2020;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici con particolare riferimento a quelle di seguito elencate.
  - Capitolato Generale d'Appalto Ministero dei lavori pubblici - Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145 - "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni", per quanto applicabile;
  - Codice dei Contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Codice dei Contratti Pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive come aggiornato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
  - Regolamento 207/2010 per la parte in vigore Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive";
  - D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
  - L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;



10. I lavori impiantistici dell'appalto prevedono il rilascio di idonea Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite ai sensi di legge.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### ***ART. 7.1 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI***

1. L'Appaltatore è tenuto a adeguare il Cronoprogramma dei lavori, ove necessario, nel rispetto dei tempi contrattuali;
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso. Non verranno compensati gli oneri per eventuali opere che l'Appaltatore, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori, intendesse effettuare per lo spostamento di sottoservizi, cavi e/o condutture.
3. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante agli Enti e/o società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è l'Appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.

#### ***ART.7.2 – CONSEGNA, INIZIO DEI LAVORI E RELATIVI OBBLIGHI***

- a) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- b) È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente ed i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
- c) Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di revocare l'affido nel caso di consegna in via d'urgenza oppure risolvere il contratto e incamerare la garanzia previa comunicazione via fax, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- d) L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- e) Qualora l'Appaltatore non provveda all'esecuzione dei lavori ad intervenuta consegna degli stessi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016.

- f) È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dei Lavori la dislocazione ed il nominativo degli operai che saranno di volta in volta impiegati per l'esecuzione dell'Appalto.
- g) Si conviene altresì che l'Appaltatore assume la piena responsabilità, nei confronti degli organi competenti, di tutte le prestazioni eseguite dal proprio personale.
- h) Gli operai ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le singole esigenze di ogni singola prestazione.

#### *ART. 8 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI*

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto, fissato in **50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenendo conto di quanto precisato all'art. 7. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale sfavorevole (avverse condizioni climatiche), di cui si è già tenuto conto nella determinazione della durata contrattuale sopra indicata.
2. Eventuali ritardi non giustificabili, fermo restando l'applicazione delle penali per ritardo per le diverse soglie temporali intermedie costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto.
3. L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il reale andamento delle attività e lavorazioni sia in accordo con il Cronoprogramma. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, l'Appaltatore potrà fare formale richiesta alla Stazione appaltante di modificare il Cronoprogramma in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
4. Ogni proposta di modifica del Cronoprogramma dovrà essere sottoposta all'approvazione della Stazione appaltante non appena riscontrato il ritardo di cui sopra. Qualora tali termini non dovessero essere rispettati, a prescindere dalla comunicazione dell'Appaltatore, non verrà accolta la richiesta di rimodulazione del Cronoprogramma e verranno applicate le penali previste.

#### *ART. 9 – SOSPENSIONI, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI*

1. Per l'eventuale concessione di sospensioni e proroghe si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 50/2016.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori di manutenzione impiantistica procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
3. I Verbali che ordinano le sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della DL e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono essere inoltrati al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il RUP non si pronunci, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi Verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo.
6. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori di manutenzione impiantistica nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della

scadenza del termine anzidetto.

7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo la tempistica contrattuale o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche dei Servizi (acqua, luce e gas) necessarie al suo funzionamento degli impianti, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori di manutenzione, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.
9. La stazione appaltante in qualsiasi momento, può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori o di parte di esse, qualora ricorrano:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) comprovate ragioni tecnico-logistiche;
  - c) cause di forza maggiore;
  - d) altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione dei lavori, tra cui le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera nei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### *ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO*

1. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al successivo art. 11 comma 1 del presente C.S.A. se l'esecuzione dei lavori non è effettivamente accertata dal Responsabile del Procedimento, a seguito della sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori, nei termini previsti dal Cronoprogramma e se non procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 art. 43 del Regolamento vengono prescritte soglie temporali di avanzamento lavori, come indicato nel Cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto di tali soglie previste nel Cronoprogramma ad ogni citata soglia intermedia verrà quindi applicata, nel primo SAL successivo ed a ultimazione lavori, una penale pari all' 1 per mille all'importo dei lavori non eseguiti e non contabilizzati con lo stesso SAL.
3. L'aggiudicatario in sede di predisposizione del Cronoprogramma potrà prevedere di anticipare l'avanzamento economico delle opere alla scadenza mensile. In caso di ritardo la penale sopra indicata sarà applicata a tali valori intermedi.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati o in merito al tempo indicato sull'ordine di servizio.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto alle date fissate per l'inizio e per la consegna dei lavori e indicate nella lettera di invito, l'Appaltante applicherà nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari allo 0,2% (per cento) dell'ammontare dell'appalto, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto ai predetti termini sia di inizio che di fine lavori.
6. Per quanto riguarda le sole lavorazioni a interdizione totale di accesso veicoli ASCIT l'Appaltante applicherà nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari all' 1 per cento dell'ammontare dell'appalto, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo
7. La penale irrogata ai sensi del comma 4 è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata dal citato Cronoprogramma o nell'ordine di servizio.
8. La penale di cui al comma 4, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
9. Per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per la messa a norma del cantiere rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. a seguito dei rilievi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo dei lavori contrattuali.
10. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro del P.O.S. di cui all'art. 20 del presente Capitolato parte I, nonché delle notizie relative all'impiego della manodopera, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo dei lavori contrattuali, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità della vigente normativa in materia di appalto di opere pubbliche per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
11. Tutte le penali di cui al presente articolo, ad eccezione di quella al comma 4 lett. a), sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
12. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.
13. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.
14. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della penale di cui sopra.

**Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.**

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI ANTICIPATI ED IN ACCONTO**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione, se richiesta dall'Appaltatore, sarà dovuta nei termini di legge dietro predisposizione, di idonei documenti contabili e prevedendo lo scomputo di quanto anticipato a stati di avanzamento nell'arco dell'anno solare dell'erogazione.
2. L'anticipazione verrà compensata proporzionalmente sui pagamenti effettuati in osservanza a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia.
3. L'anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma Esecutivo dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di contratti d'appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione verrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.  
Qualora il contratto di appalto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo e verrà compensata nel corso del medesimo anno contabile.
5. La corresponsione dell'anticipazione verrà erogata successivamente alla sottoscrizione del Verbale di consegna dei Lavori, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del Procedimento con apposito verbale. Per effettivo inizio dei lavori si intende l'avvio concreto delle fasi operative.
6. Fermo restando quanto indicato negli artt. 7, 8 e 9 del presente Capitolato e quanto successivamente riportato in ordine agli obblighi di legge in materia, si ribadisce che l'avanzamento dei lavori ed il conseguente andamento della spesa devono rispettare il Cronoprogramma, predisposto dall'aggiudicatario rispettando obbligatoriamente la durata dei lavori. Tale Cronoprogramma tiene anche conto del periodo necessario per gli adempimenti preliminari all'allestimento e organizzazione del cantiere, ottenimento delle autorizzazioni, nonché per l'avvio delle fasi operative.
7. La contabilizzazione dei lavori è "a corpo" ai sensi del Codice e dell'art. 43, comma 7 del Regolamento. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori, relativi a lavori regolarmente eseguiti ai sensi della normativa vigente, sulla base dei Libretti delle Misure, corredati della documentazione fotografica relativa alla dimostrazione dell'attività settimanale svolta - art. 33 del presente Capitolato - e del Registro di Contabilità, mediante emissione di Certificati di Pagamento corredati dalle prescritte certificazioni/dichiarazioni, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e sommati della relativa quota degli oneri di sicurezza, come indicato nel Cronoprogramma. Si fa quindi presente che qualora non sia raggiunto il valore economico minimo prescritto non verrà emesso il SAL e, fermo restando quanto sopra indicato per l'applicazione delle penali, si posticiperà il pagamento del SAL stesso alla scadenza di quello successivo. Di conseguenza e parimenti si procederà per le verifiche progressive con i successivi SAL.
8. Si ribadisce che non potranno essere contabilizzate e liquidate opere prive della citata e prescritta documentazione fotografica, predisposta ed acquisita agli atti della contabilità e secondo quanto indicato nel successivo art. 33. I pagamenti saranno effettuati entro i termini e con mandato esigibile presso la Tesoreria indicata nel mandato stesso. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto tenendo conto che, l'impegno circa il mantenimento con

verifiche periodiche da parte dei soggetti previsti costituisce elemento qualitativo dell'offerta stessa ed imprescindibile per la sicurezza del cantiere.

9. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione di SAL ed all'emissione dei relativi Certificati di Pagamento ai fini della liquidazione.
10. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, nei termini di cui all'art. 4 del Regolamento.
11. L'Appaltatore all'atto della firma del presente contratto deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante: gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
12. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
13. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 convertito con la L. 4 agosto 2006 n. 248, e degli artt. 30, 105 e 111 del D.Lgs 50/2016, l'emissione di ogni Certificato di Pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ove dovuti da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore. Come già precedentemente indicato il DL nel relativo SAL contabilizzerà gli oneri della sicurezza effettivamente dovuti, tenuto conto dei costi della Sicurezza di cui al PSC, sulla base delle valutazioni del CSE ai sensi dell'art. 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008.
14. Richiamato quanto indicato nel precedente art. 1, si ribadisce che l'Appaltatore è obbligato a procedere per gli allacci ai pubblici servizi e che la liquidazione delle relative opere impiantistiche e/o edili potrà avvenire solo ad avvenuto allaccio con esito positivo alle reti stesse.
15. Ai sensi dell'art. 105 c. 13, 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si procede alla liquidazione diretta dei pagamenti ai subappaltatori, con le modalità ed obblighi di cui al presente Capitolato e fermo restando che l'aggiudicatario è responsabile unico del contratto d'appalto e dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto previsto dal Progetto e dal Contratto di Appalto stesso.

#### *ART. 12 - PAGAMENTI A SALDO*

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL procede previa esecuzione delle verifiche di specie in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, al rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori -art. 12 del D.M. 49 del 07/03/2018.
2. Entro i 60 giorni successivi il DL compila il Conto Finale dei lavori -art. 14 del D.M. 49/2018- e lo trasmette al RUP che invita a sua volta l'Appaltatore a prenderne cognizione. Entro 30 giorni dalla comunicazione del RUP, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere il Conto Finale con le previste modalità di cui all'art 14 del D.M. 49/18. Decorso tale termine il Conto Finale si intende tacitamente accettato.
3. La rata di saldo, pari almeno al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, verrà liquidata non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del Certificato di Collaudo contestualmente alle ritenute di cui al precedente art. 11, comma 10 nulla ostando per gli obblighi citati ma previa verifica della regolarità contributiva, nonché ad avvenuta acquisizione dall'aggiudicatario, qualora prevista, della polizza decennale di rimpiazzo e posa in opera.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.



5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato all'assolvimento degli obblighi di cui al presente Capitolato con la consegna degli elaborati ed ai documenti citati, con particolare riguardo a quanto previsto dal successivo art. 32, al rilascio delle Certificazioni/Dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008, ove non già consegnate, delle ulteriori dichiarazioni prescritte per il Comune ed Enti competenti per conseguire la piena agibilità e funzionalità degli impianti, nonché delle verifiche di piena efficienza degli impianti generali, ed infine al rilascio di Dichiarazione di esonero per la Stazione appaltante da ogni responsabilità dichiarando di aver assolto ogni adempimento per i propri dipendenti circa gli obblighi previdenziali, le spettanze retributive e contributive e per il T.F.R.. Parimenti, analoga modalità viene adottata per i pagamenti ai Subappaltatori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
8. Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno comunque subordinati alla presentazione, da parte dell'Appaltatore medesimo, della documentazione di cui all'articolo 105 del Codice attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.  
L'Appaltatore dovrà altresì produrre documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori di tutti gli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi contributivi e retributivi.

#### *ART. 13 - REVISIONE PREZZI*

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori di manutenzione al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 (due) per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede con le dovute compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 (dieci) per cento, secondo quanto previsto dalla norma stessa.

**In tutte le fattispecie di cui al presente contratto i prezzi sono al netto dell'IVA.**

## **CAPO 5 - GARANZIE**

### **ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 11 del C.S.A. è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma Esecutivo dei lavori. Si richiamano i commi 1,2,3,4,5 del citato art.11.
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta a favore di un'offerta di ribasso in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia assicurativa e deve:
  - a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, detta fideiussione dovrà essere efficace dalla data del Verbale di consegna stessa;
  - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
  - c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
  - e) essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, delle rate di acconto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia fideiussoria avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 del presente articolo, qualora in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.

7. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n° 123.

#### *ART. 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA*

1. L'importo della garanzia di cui all'art 14 del C.S.A. viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. E' obbligo dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante le variazioni della garanzia.
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza stipulata dovrà essere conforme allo schema tipo approvato dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del 12/03/2004.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di manutenzione impianti comprovati dal relativo Certificato emesso dal D.L. e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractor All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurativa non inferiore alla quota dell'importo del contratto relativo ai lavori di manutenzione al lordo dell'I.V.A. e deve inoltre:
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smontaggio e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautela o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al doppio dell'importo contrattuale complessivo, con un minimo di 500.000,00 Euro, i massimali debbono intendersi per sinistro e per persona, devono coprire i danni cagionati a terzi o a cose di terzi chiunque essi siano, e deve inoltre:
  - a) prevedere la copertura dei danni, che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi, non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da

un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni causati a persone dell'impresa, e loro parenti e affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, ed a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei seguenti danni:

- danni biologici;
- danni per inquinamento accidentale;
- danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o tubazioni;
- danni da esalazioni fumogene o i danni comunque derivanti da inquinamento accidentale;
- danni ai locali nei quali si svolgono le attività;
- danni agli impianti gestiti dalla ditta assicurata;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone della Stazione Appaltante" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante stessa autorizzati all'accesso al cantiere quali i RUP, i DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, i Coordinatori della Sicurezza che siano direttamente alle dipendenze della Stazione appaltante ovvero professionisti esterni formalmente incaricati.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 103, del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### *ART. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI*

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti in corso d'opera, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, sentito preventivamente il progettista e con le prescrizioni di cui dell'art. 106 del Codice.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, ed al 5 per cento per gli altri lavori delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, con specifico riferimento alle opere oggetto dell'appalto di cui al precedente art. 1 del presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o

in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'art. 3, del presente Capitolato.
7. Qualora tra i prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 106 del Codice, fermo restando che ai Nuovi Prezzi verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
8. La variante deve comprendere, l'adeguamento del PSC con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 19 del presente Capitolato, nonché l'adeguamento de POS dell'appaltatore e dei subappaltatori e subfornitori interessati dalle opere in variante.
9. Il D.L., verificato lo stato dei luoghi, può ordinare all'Appaltatore di non eseguire quelle lavorazioni che fossero già poste in essere dall'Amministrazione a seguito di ordinanze senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore di pretendere maggiori compensi anche qualora le detrazioni superassero i limiti regolamentari.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori disposto dal Direttore Lavori, deve essere consegnato dall'aggiudicatario, come già previsto all'art. 6 del presente Capitolato, il proprio Cronoprogramma dei lavori in relazione alla propria organizzazione lavorativa, tenuto conto dei giorni naturali e consecutivi fissati per l'esecuzione delle opere. In ogni caso il Cronoprogramma dei lavori deve essere coerente con il Cronoprogramma di cui al PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
2. L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il suddetto Cronoprogramma sia in accordo con il reale andamento delle attività e lavorazioni. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle attività che possa pregiudicare il rispetto dei tempi previsti, l'Appaltatore dovrà fare formale richiesta alla Stazione appaltante di modificare il Programma in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi.
3. Ogni proposta di modifica del Cronoprogramma dovrà essere sottoposta all'approvazione della Stazione appaltante, precisando che, qualora non venga accolta la richiesta di rimodulazione del Cronoprogramma, verranno applicate le penali previste.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali e del presente Capitolato speciale d'appalto, qualora la Stazione appaltante ritenga che l'andamento delle lavorazioni non proceda in accordo con il Cronoprogramma, ovvero ritenga che sia necessario modificare od integrare detto programma ai fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l'Appaltatore ad elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti anche tramite l'incremento della mano d'opera, della struttura organizzativa e dei mezzi d'opera. Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà le modifiche elaborate all'approvazione della Stazione appaltante, che si esprimerà per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse.
5. Le eventuali modifiche del Cronoprogramma che a qualsiasi titolo dovessero essere approvate dalla Stazione appaltante, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dei lavori di manutenzione impiantistica.

#### ART. 18 - NORME DI SICUREZZA

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17, 18, 71, 97 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il cantiere; egli trasmette altresì un originale del DURC che verrà acquisito anche dalla Stazione appaltante, in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto; il DURC verrà acquisito d'ufficio in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'Appaltatore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. Considerato che i lavori si svolgeranno in fabbricati abitati, l'Appaltatore dovrà prevedere una serie di dispositivi di protezione e prevenzione dai rischi, oltre a delimitazioni per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere stesso di personale non autorizzato ed i rischi derivanti dalle sovrapposizioni e contemporaneità delle lavorazioni.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### ART. 19 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal CSP, parte integrante del fascicolo d'appalto, e messo a disposizione da parte della stazione Appaltante, qualora necessario ai sensi di legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE, se nominato.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
  - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### *ART. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA*

1. L'appaltatore dovrà presentare per la stipula del Contratto d'Appalto ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del presente Capitolato, e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il POS ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 81/2008. Per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, detto POS deve comunque essere redatto ai sensi del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto e deve comprendere il documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo Decreto, nonché gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), ed art. 19, comma a), dello stesso Decreto, con riferimento ai lavori e deve essere aggiornato ad ogni mutamento dei lavori rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
3. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle Imprese Subappaltatrici di cui all'art. 23, del presente Capitolato, compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore.

#### *ART. 21 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA*

1. L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'Appaltatore altresì è tenuto a attuare i Piani di cui agli art.100 del D.Lgs. 81/2008, quando questi siano previsti ai sensi del decreto stesso, ed essi faranno parte integrante del presente appalto e del relativo contratto.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
4. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, anche a richiesta del committente o del DL/CSE, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il POS, come già riportato al precedente art. 6, comma 1, è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Responsabile dei lavori, al DL/CSE unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
7. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al DL/CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire al DL/CSE dichiarazione firmata riportante il riepilogo di tutti gli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.
8. Ulteriori prescrizioni e precisazioni

L'Appaltatore è obbligatoriamente tenuto a:

- organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico dei lavori e Dirigente, il Preposto, il Responsabile dei lavori Prevenzione e Protezione e il Rappresentante per la sicurezza (previste almeno con cadenza mensile di cui la prima alla consegna dei lavori);
  - dimostrare al Responsabile Unico del Procedimento l'avvenuta formazione e l'informazione per tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare;
  - garantire la presenza nei luoghi di svolgimento dei lavori del Preposto;
  - produrre, al Responsabile Unico del Procedimento, la documentazione relativa alla posizione previdenziale e assicurativa di tutta la manodopera operante nei luoghi di svolgimento dei lavori propria e di altre Ditte e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.);
  - garantire sin dal primo giorno la presenza di un recapito telefonico e fax per i contatti necessari allo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto;
  - assumere le spese relative alla convocazione nei luoghi di svolgimento dei lavori del Comitato Paritetico Territoriale, su richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento, ogni qual volta le suddette figure lo ritengano necessario a loro insindacabile giudizio;
  - adeguare nel corso dei lavori, in caso di necessità, il fascicolo relativo al Piano della Sicurezza, ottenendo il visto del Responsabile Unico del Procedimento e trasmettendo gli aggiornamenti alla Stazione appaltante
9. Il Responsabile Unico del Procedimento e procederanno, tramite apposito ordine, alla sospensione dei lavori di manutenzione impiantistica e all'allontanamento delle Ditte e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) qualora riscontrassero pericolo grave ed imminente.

Vista la particolare importanza che l'Amministrazione appaltante riserva al problema della sicurezza di tutti gli operatori e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) nei luoghi di svolgimento del contratto e al costante e continuativo rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, sono da ravvisarsi come un pericolo grave ed imminente tutte le inadempienze accertate alle norme in materia di sicurezza e/o la non applicazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte dell'Appaltatore e di tutte le altre Ditte e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) presenti nei luoghi di svolgimento dei lavori.

E' opportuno precisare che la sospensione dei lavori può avvenire anche per poche ore onde consentire l'adeguamento delle situazioni a rischio e/o non a norma, senza creare eccessivi intralci all'andamento generale dei lavori o alle particolari prestazioni manutentive.



La sospensione dei lavori e l'allontanamento delle Ditte e/o Lavoratori Autonomi, (Subappaltatori, ecc.) dai luoghi di svolgimento dei lavori, effettuati con regolare ordine, dal Responsabile del Procedimento non protrae i termini del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, che ha proceduto a sospendere le prestazioni, farà riprendere le stesse solo dopo aver ricevuto comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Aggiudicatario o dalle altre Ditte e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) interessate.

Tutti gli atti relativi alle eventuali sospensioni e riprese dei lavori dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

10. Risoluzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

11. Gli oneri connessi all'attuazione della Sicurezza e in generale agli Adempimenti/Prescrizioni/Precisazioni precedentemente richiamati sono compresi e compensati nel prezzo complessivo e parziali d'appalto così come indicati all'articolo 3 del presente Capitolato Speciale.

**ART. 22 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO, RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA**

1. Il Responsabile Tecnico di cantiere riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e Sicurezza. Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, al Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente viene affidata l'organizzazione dei lavori stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione del contratto. Lo stesso è obbligatoriamente tenuto ad evadere tutte le incombenze di Legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché a costantemente rispettare e far rispettare le normative antimafia e sulla manodopera vigenti. Il Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al D.L. l'integrazione al PSC al D.Lgs. 81/2008. Il summenzionato Responsabile Tecnico di cantiere deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e deve dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di Sicurezza. Il Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione del contratto vi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.).
2. Il Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza nello stesso. Il Preposto deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e dimostrare di avere svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Il Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori o dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)
3. Il Responsabile dei lavori Prevenzione e Protezione è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di Legge ivi previste.
4. Il Rappresentante per la Sicurezza è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.
5. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi del Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, del Preposto, del Responsabile dei lavori di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile dei lavori, al DL/CSE a mezzo di raccomandata, allegata alla quale dovrà essere inviata la necessaria

documentazione, analoga a quella di gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da parte di che subentra nel ruolo. L'Appaltatore, fermo restando quanto sopra richiamato, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato del Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, del Preposto e del Responsabile dei lavori di Prevenzione e Protezione, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

## **CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### *ART. 23 - SUBAPPALTO*

1. Il subappalto è un contratto, derivato da quello d'appalto, con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni comprese nello stesso, che richiedano l'impiego di manodopera, qualsiasi ne sia l'incidenza e l'importo.
2. L'appaltatore non può affidare in subappalto alcuna prestazione e lavorazione senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
4. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
6. Tutte le lavorazioni e i lavori, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, fermo restando l'osservanza dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che:
  - a. ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 (dieci) per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
  - b. è vietato il subappalto o il subaffidamento per una quota superiore al 40 (quaranta) per cento, in termini economici, dell'importo contrattuale complessivo;
  - c. è vietato affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta per il presente Lotto di gara.
7. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto - condizionato in forma espressa all'autorizzazione della Stazione Appaltante ed in cui sia evidente il rispetto di quanto disposto all'art. 105, comma 7, del Codice - presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo

- inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo;
- c. In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
  - d. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante:
    - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti in ordine generale e assenza delle clausole di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; a tale scopo, l'Appaltatore deve produrre la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
8. E' vietato subappaltare o affidare in cottimo lavori ad imprese nei confronti delle quali la Stazione Appaltante abbia deliberato, nel triennio antecedente la data di ricezione dell'istanza, la rescissione in danno per grave ritardo e/o inadempimento di qualsiasi contratto di lavori, servizi o forniture; il periodo di tre anni decorre dalla data della deliberazione di risoluzione contrattuale.
  9. E' vietato all'appaltatore, che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo precedente, eseguire direttamente lavorazioni che li richiedano; le stesse dovranno essere affidate in subappalto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti purché nel limite complessivo del 40% delle prestazioni affidabili in subappalto.
  10. E' vietato subappaltare o affidare in cottimo prestazioni e lavorazioni di qualsiasi importo a imprese che non siano in possesso dei requisiti necessari per partecipare ad appalti pubblici, specificati agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016.
  11. Per essere autorizzato al subappalto l'appaltatore deve presentare specifica istanza in forma scritta alla Stazione Appaltante completa dei seguenti documenti:
    - a. Limitatamente ai lavori di manutenzione, certificazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici prescritti dall'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione da subappaltare, con le specifiche relative alla categoria e all'importo dei lavori oggetto del subappalto stesso;
    - b. certificazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per partecipare ad appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- c. certificazioni del subappaltatore attestanti la non sussistenza dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero necessarie per acquisire a cura della Stazione Appaltante la prescritta documentazione antimafia;
  - d. copia autentica del contratto di subappalto - condizionato in forma espressa all'autorizzazione della Stazione Appaltante - in cui siano individuate lavorazioni e oneri per la sicurezza oggetto dello stesso con esposti i prezzi corrispondenti, in modo da consentirne il confronto con quelli del contratto principale; il contratto deve contenere esplicitamente anche la clausola che estende al subappaltatore o al subcontraente gli obblighi derivanti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
  - e. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, alla società o al consorzio;
  - f. dichiarazione dell'appaltatore attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico - professionale del subappaltatore, effettuata in conformità al comma 3, dell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.
12. Verificata la documentazione di cui sopra, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, verificata l'eventuale presenza del subappaltatore nella "white list" pubblicata sul sito della prefettura della provincia ove è situata la sede legale del subappaltatore stesso ovvero consultata la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante autorizza il subappalto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza, completa di tutti gli allegati; il termine può essere eventualmente prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorsi detti termini senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione presentata. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, nonché la durata massima dell'eventuale proroga, è ridotto a quindici giorni.
13. Qualora a seguito di accertamenti e di controlli d'ufficio delle certificazioni prodotte a supporto della richiesta di autorizzazione al subappalto, in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato, o con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la Stazione Appaltante riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, sia a seguito di dichiarazioni mendaci, sia a causa di tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente all'autorizzazione del subappalto, la stessa procede alla sua revoca e al pagamento delle opere già eseguite. In caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità la Stazione Appaltante procede anche a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentirne l'eventuale iscrizione nel casellario informatico, nonché ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
14. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) e comunque senza alcun ribasso per gli oneri per la sicurezza e la manodopera;
  - b. l'appaltatore deve curare il coordinamento dei subappaltatori, garantendo la reciproca compatibilità dei piani operativi di sicurezza da loro redatti e la loro coerenza con il proprio e con il piano di sicurezza e di coordinamento, oggetto del contratto d'appalto;

- c. il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d. il subappaltatore deve rispettare le condizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - e. il subappaltatore, tramite l'appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile territorialmente competente per il cantiere in oggetto, assicurativi ed antinfortunistici, nonché il proprio piano operativo di sicurezza (POS);
  - f. il subappaltatore deve eseguire direttamente i lavori affidati in subappalto, che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, eccetto il caso relativo alla fornitura con posa in opera di alcune strutture, impianti e opere speciali, come di seguito specificato.
15. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a. Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c. Su richiesta del subappaltatore.
16. A tal fine, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
17. La documentazione contabile di cui al comma 18 deve specificare separatamente:
- a. l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
  - b. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato "A" al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato "B" al predetto Regolamento.
18. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a. all'emissione dello Stato di Avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di Avanzamento di cui alla lettera a), nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
  - d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

19. Per i sub-contratti di cui al comma 6 l'appaltatore deve sempre comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto con la relativa quota di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, se presenti.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

**ART. 24 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi di quanto disposto dal codice, l'appalto si configura come un appalto pubblico di Lavori trovando applicazione quanto disposto dall'art. 105 dello stesso D.Lgs 50/2016 in tema di subappalto;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento ed in conformità all'allegato «A» del medesimo, le opere in oggetto, di cui all'art. 1 comma b) del presente Capitolato, sono classificate nel dettaglio come rappresentato nella seguente Tabella B;
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 61 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono sotto indicate nella citata Tabella B. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi;
4. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si individuano in linea di massima le seguenti incidenze delle categorie di lavoro;

**Tabella B - Incidenza degli importi delle lavorazioni per categorie dei LL.PP.**

| <b>Categorie LLPP</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Importo lavori</b> | <b>sicurezza</b> | <b>totali per categoria</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| OG6                   | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | € 80.594,98           | € 18.557,06      | € 99.152,04                 |

5. L'appaltatore, qualificato in base ai requisiti di cui sopra, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto dell'appalto.
6. Tutte le prestazioni e le lavorazioni sono subappaltabili e affidabili in cottimo nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla normativa sui contratti pubblici e precisate nel presente capitolato speciale d'appalto; in sede di gara l'appaltatore deve dichiarare quali categorie intende in tutto o in parte subappaltare individuandole tra quelle contenute nella tabella precedente.
7. In fase esecutiva le categorie della precedente tabella sono rilevanti per:
  - a. permettere all'appaltatore di richiedere l'autorizzazione ad affidare in subappalto ad impresa qualificata l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alle sole categorie per le quali abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere di tale facoltà;
  - b. definire i requisiti di qualificazione di tali esecutori;
  - c. determinare per ciascuna categoria l'importo massimo entro il quale eventuali interventi, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non aumentino l'importo del contratto stipulato, possono non essere considerati varianti;
  - d. individuare per ciascuna categoria l'importo di riferimento rispetto al quale

determinare l'entità della variazione che, se superiore al quinto dell'importo originario, comporta il riconoscimento all'esecutore di un equo compenso che lo ristori del notevole pregiudizio economico arrecatogli dalla variazione stessa.

8. In ogni caso le lavorazioni di qualsiasi importo per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 ovvero di imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D. M. 3 giugno 2014 n. 120 ovvero da eseguire su beni immobili del patrimonio culturale sottoposti a tutela, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, devono essere eseguite solo da impresa in possesso dei requisiti necessari. Nel caso l'appaltatore singolo o associato non sia in possesso dei predetti requisiti non può eseguirle direttamente, ma mediante impresa qualificata; le categorie cui appartengono tali lavorazioni, qualsiasi ne sia l'importo, sono evidenziate nella tabella al fine di consentirne la subappaltabilità in fase esecutiva.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti, norme e circolari attualmente vigenti e quelle che dovessero essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano attinenza con le prestazioni stesse.

## **CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
2. Se l'Esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Nel caso in cui l'Esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
6. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
10. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### *ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA*

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al Codice.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### *ART. 27- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA*

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori di manutenzione impiantistica che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro edili per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata



e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori di manutenzione impiantistica sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento e nel rispetto della disciplina in materia di privacy, il D.L. e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori di fornire le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nell'appalto ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ogni violazione alla presente disposizione, in capo al datore di lavoro e accertata dal DEC, o dal RUP, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100 (cento) a 500 (cinquecento) euro per ciascun lavoratore da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo. Il lavoratore, munito della stessa tessera di riconoscimento di cui al successivo comma 7, che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 (cinquanta) a 300 (trecento) euro. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
6. L'appaltatore è obbligato a mantenere nel luogo dove si stanno eseguendo i lavori di manutenzione impiantistica, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in fogli rilegati con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in luogo del personale, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrate e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in luogo e/o che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, è indicata la qualificazione di tale personale estraneo e la motivazione dell'accesso. La violazione del presente obbligo, accertata dal D.L. o dal RUP, è sanzionata ai sensi del precedente comma 5.
7. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in contratto, oltre alle bretelle fluorescenti, un indumento (maglia o giubba) di uguale colore per tutti gli operatori della stessa Ditta, con idoneo taschino nel quale esporre in forma visibile l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8 del D Lgs. n. 81/2008.

Detta tessera deve riportare:

- a) foto di riconoscimento;
- b) generalità del lavoratore;
- c) posizione previdenziale;
- d) data di assunzione;
- e) numero di matricola;
- f) denominazione della Ditta di appartenenza;
- g) denominazione dell'Appaltatore (se trattasi di Ditta subappaltatrice) ed estremi di autorizzazione del subappalto;
- h) qualifica professionale e mansione svolta.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente. Altresì deve essere sempre disponibile, per tutte le ditte operanti, che occupino manodopera extracomunitaria, fotocopia a colori del Permesso di Soggiorno in corso di validità.

*ART. 28 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED  
ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI*

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt.107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione nel caso di consegna in via d'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via fax, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna, come già indicato all'art. 9 del presente Capitolato;
  - b) mancata consegna del POS entro i termini prescritti, tenuto conto di quanto previsto dall'artt. 20 e 21 del presente capitolato;
  - c) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto all'esecuzione dei lavori di manutenzione impiantistica o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - g) sospensione dei lavori o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo ovvero rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la stagione del riscaldamento nei termini previsti dal contratto;
  - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
  - j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli art. 19 e 20 del presente Capitolato, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal DL, dal RUP;
  - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli Organismi Paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché del DL, del RUP e di ogni altra figura professionale individuata ed autorizzata dalla Stazione appaltante per l'accesso in cantiere.
2. Il Contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole del costruire, la Stazione Appaltante, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto

di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite o non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
6. Nei casi di revoca dell'affido oppure di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
  - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori di manutenzione impiantistica posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori di manutenzione impiantistica e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - tutti i maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Appaltatore, quali l'eventuale maggiore onere per la tardata ultimazione dei lavori di manutenzione impiantistica, spese di gara e di pubblicità, maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, comunque ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, anche conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o omissioni dei lavori d'Appalto che pregiudicano in tutto o in parte l'esecuzione del contratto ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto.

In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5, si procede ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ossia dando luogo al pagamento dei lavori di manutenzione impiantistica eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Si sottolinea in particolare che:
  - b) l'Appaltatore è tenuto al rispetto del punto 2.5.4 (Personale di cantiere) del decreto 11/10/2017 che disciplina i CAM e prescrive che il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso debba essere adeguatamente formato per tali specifici compiti, con particolare riguardo a:
    - sistema di gestione ambientale;

- gestione delle polveri;
  - gestione delle acque e scarichi;
  - gestione dei rifiuti.
- c) l'Appaltatore è obbligato (nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto) ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro anche agli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- d) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- e) l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- f) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

## **CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### ***ART. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE***

1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il DL redige il Certificato di Ultimazione Lavori ai sensi dell'art.12 del D.M. 49/2018. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità dei lavori che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionalmente all'importo della parte dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori e gli impianti con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, con una durata stabilita, di norma, in 365 (trecentosessantacinque) giorni; tale periodo, cessa comunque con l'approvazione definitiva del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal D.P.R. 207/2010.

### ***ART. 30- MODALITA' E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO/ REGOLARE ESECUZIONE***

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione è emesso non oltre il termine di sei mesi/tre mesi dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine,

il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nei documenti e negli elaborati progettuali, previsti dal presente Capitolato e dal Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva ogni e più ampia azione di verifica e controllo sull'esecuzione delle opere di contratto. A tal fine il RUP convoca il DL, e l'Appaltatore o il suo Rappresentante, così come previsto all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, per una verifica dell'andamento dei lavori.
4. In conformità alla normativa vigente in materia, e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, nonché la Commissione di Verifica art. 102 del D.Lgs. 50/2016 potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
5. Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi all'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte della Stazione appaltante
6. Il D.L. nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni, accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere o la violazione degli obblighi contenuti nei piani di sicurezza del cantiere, provvederanno alle contestazioni, sanzioni e sospensioni del caso, dando tempestiva comunicazione all'Appaltatore di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni e specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta alla DL e alla Stazione appaltante. In caso di inosservanza di tale disposizione si applicano le prescrizioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
7. I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dall'Appaltatore o comunque redatti secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del certificato di verifica di conformità.
8. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla DL non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

#### *ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI*

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli impianti oggetto dell'appalto anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

#### **CAPO 11 - NORME FINALI**

#### *ART. 32 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE*

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto all'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni

dell'Impresa a termini di contratto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) L'assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- b) la costante e continuativa condizione di pulizia, ordine ed igiene nell'area di cantiere.
- c) la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, dal CSE e dal Responsabile dei Lavori/RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed agibili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile.
- d) I movimenti di terra ed ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso; l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
- e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione con particolare riguardo all'accertamento della corrispondenza, sia ai requisiti prestazionali termoenergetici che acustici dettati dalle vigenti normative in materia, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa D.L. su tutte le apparecchiature.
- f) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai documenti contrattuali.
- g) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti all'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- i) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso, del personale di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di lavoro, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- j) La pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché degli spazi interni ai fabbricati con particolare

riguardo alla presenza di persone residenti ed alla limitazione delle polveri durante e dopo le lavorazioni.

- k) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura e telefono ed altri servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti lavori; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti lavori alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- l) L'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- m) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- n) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di D.L. e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, postazione con videoterminale (Personal Computer), materiale di cancelleria e di tutti gli apprestamenti e degli indumenti del personale prescritti dal POS e di cui al presente Capitolato.
- o) La messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- p) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato (scorte), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio e che viene liquidato, in quest'ultimo caso, in base al solo costo del materiale compreso l'utile d'Impresa.
- q) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori di manutenzione impianti dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- r) Gli adeguamenti e dettagli delle opere di cui ai lavori per rendere cantierabili le opere stesse come previsto dalla norma.
- s) Tutti gli adempimenti previsti e da completare in ordine all'osservanza della L. 1086/1971 e le relative norme tecniche per l'esecuzione, tutte le spese per le denunce di legge per le prove sui materiali per le prove di carico, per l'esecuzione del collaudo statico relativo alle strutture portanti escluso il solo onorario del Collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante.
- t) La eventuale fornitura, per le predette opere, alla Stazione Appaltante della relazione e degli elementi di calcolo integrativi eseguiti da un professionista abilitato, per assicurare la conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente di cui alla data L. 1086/1971.
- u) L'esecuzione dell'opera in conformità al Progetto Esecutivo, adeguando quest'ultimo ove necessari, in accordo con il DL ed il RUP e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, alle esigenze del cantiere.
- v) I dettagli esecutivi completi delle opere e degli impianti, da eseguirsi secondo il D.M. 37/2008 in conformità e secondo le specifiche contenute nei progetti esecutivi contrattuali,

integrando, dimensionando e adeguando questi ultimi, in accordo con il Progettista, con il D.L., comprese tutte le spese e le denunce, le prove e l'esecuzione dei collaudi, escluso l'onorario del Collaudatore.

- w) le delimitazioni dell'area di cantiere tramite pannellature devono essere assentite dal D.L. per quanto concerne le caratteristiche degli stessi senza che nulla l'Impresa possa pretendere in merito;
  - x) ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di contratto e servizi e i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sottosuolo che ostacoli il buon andamento dei lavori di manutenzione impianti ovvero, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area. L'Appaltatore è tenuto all'accertamento degli impianti e strutture esistenti sul patrimonio interessati dal contratto provvedendo al loro spostamento, laddove necessario per l'esecuzione dei lavori.
  - y) L'Appaltatore sempre ai sensi di quanto disposto in merito dalle norme in materia ambientale e da quelle comunali è responsabile del conferimento dei rifiuti in genere e del materiale di vario tipo proveniente da lavori con ogni onere a proprio carico.
  - z) Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, tutte le bolle di consegna dei materiali, devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
  - aa) Per quel che concerne la gestione del terreno proveniente dagli scavi per le condotte e classificato come "rifiuto non pericoloso" si rispetta l'art. 186, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che il prodotto dello scavo – non pericoloso – possa essere utilizzato per i successivi riempimenti o reinterri, ovvero, in caso contrario, l'appaltatore ha l'obbligo di smaltire le terre e le rocce da scavo affidandone le operazioni, come già accade per i rifiuti, a ditte all'uopo specializzate.
  - bb) L'Appaltatore sempre ai sensi di quanto disposto in merito dalle norme in materia ambientale e da quelle comunali è responsabile del conferimento dei rifiuti in genere e del materiale di vario tipo proveniente dai lavori di manutenzione impianti con ogni onere a proprio carico.
2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera in conformità al progetto di appalto, adeguandola alle esigenze costruttive ove necessari, in accordo con il Direttore Lavori e il Progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Laddove si dovessero evidenziare, in sede esecutiva, documentate necessità di adattamenti e/o modifiche dei progetti d'Appalto in dipendenza del coordinamento dei lavori e delle caratteristiche della piazzola l'Appaltatore è edotto che nulla potrà pretendere e che il prezzo offerto comprende gli eventuali adattamenti di qualsiasi natura per rendere finite e agibili le opere.
3. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti nonché dell'opera stessa.
4. L'Appaltatore dovrà altresì:
- a) esporre in cantiere, a disposizione della D.L., in modo ben visibile e quotidianamente aggiornato, un elenco dei lavoratori, nonché quello degli eventuali subappaltatori (e relativi dipendenti presenti). In cantiere dovranno altresì essere conservate le autorizzazioni al subappalto. L'inadempienza a quanto sopra comporterà una penale pari a 50 (cinquanta) euro per ogni nominativo mancante e per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento del predetto elenco;
  - b) al termine dei lavori, aggiornare e consegnare in formato cartaceo (n.3 copie firmate in originale) ed in formato digitale, modificabile (Word, Excel e DWG, con file di stampa ".ctb" e/o ".stb") e non modificabile (PDF), su supporto informatico (CD-DVD) gli elaborati grafici del progetto effettivamente realizzato (AS BUILT);



- c) consegnare le prescritte certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di cui al D.M. N. 37 del 22 gennaio 2008;
  - d) Produrre tutta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle opere eseguite alla normativa vigente;
5. Fermo restando ogni altro obbligo previsto e nei documenti contrattuali, e fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali diligentemente, nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell'arte, secondo i più elevati standard operativi di settore, sono a carico dello stesso gli oneri e gli obblighi di seguito indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

#### *ART. 33 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE*

1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore;
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità;
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente capitolato sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

#### *ART. 34 - RISERVATEZZA*

1. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (ex Regolamento UE 679/2016), i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è ASCIT Servizi Ambientali Spa.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Stazione appaltante, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
3. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dell'opera, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con la Stazione appaltante
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
5. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di 3 (tre) anni.

#### *ART. 35 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE*

1. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il Progetto esecutivo, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dalla Stazione appaltante e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione appaltante
2. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.
3. In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
4. La Stazione appaltante resta estranea a rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

## ART. 36 - COMUNICAZIONI

### 1. COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

- a) la Stazione appaltante e la D.L. effettueranno le loro comunicazioni mediante note/ordini di servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza.
- b) Le note/ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve, ai sensi della normativa vigente in materia.

### 2. COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

- a) L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto.
- b) Tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori, nonché tutta la documentazione relativa ad eventuali richieste di varianti, sarà indirizzata senza ritardo alla D.L..

## ART. 37 - AUTORIZZAZIONI

1. la Stazione appaltante si riserva, fermo restando gli obblighi previsti all'art.1 e 9 del presente Capitolato, la facoltà di conferire mandato all'Appaltatore per il compimento, in suo nome e per suo conto, di ogni altra attività amministrativa necessaria od opportuna ai fini dell'ottenimento dei titoli edilizi Autorizzativi, Abilitativi, nulla osta e pareri di ASL, degli Enti erogatori dei servizi per la esecuzione dei lavori.

## ART. 38 - DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI, DISEGNI DEGLI IMPIANTI, MANUALI E GARANZIE

1. L'Appaltatore è obbligato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del Certificato di Collaudo, a consegnare alla Stazione appaltante tutti i documenti prescritti dal presente Capitolato e di seguito sinteticamente elencati:
  - i documenti tecnico-amministrativi specifici relativi ad eventuali, ad esempio ai titoli abilitativi resi necessari per l'esecuzione della manutenzione impiantistica, oltre alla eventuale documentazione autorizzative, INAIL (ex ISPEL), CPI, ecc.;
  - tutti gli elaborati grafici relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti con, schemi impiantistici e as-built;
  - l'anagrafica degli elementi tecnici oggetto di manutenzione;
  - le garanzie di buon funzionamento degli impianti dalla data del Certificato di Verifica di Conformità.
2. La predetta documentazione dovrà essere consegnata in triplice copia, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico editabile.

## ART.39 - COMMISSIONING

1. Le Parti concordano che, una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, provvederanno in contraddittorio all'effettuazione di prove di funzionamento degli impianti (Commissioning).
2. Dette prove dovranno effettuarsi secondo le modalità e i termini disposti dal D.L. e saranno attestate a mezzo di appositi verbali.
3. Le spese inerenti l'esecuzione delle attività di Commissioning saranno sostenute dall'Appaltatore. Il risultato positivo del Commissioning costituisce condizione necessaria per l'accertamento

*ART. 40 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI*

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.